

**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

**Allegato "A" alla deliberazione
Consiglio Comunale n. 55 del 16.12.2011**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
-Avv. Grieco Silvio-**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

**Il Sindaco
-Noci Alessandro Albino-**

**Il Segretario Comunale
-Avv. Grieco Silvio-**

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2001;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché dall'art.1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. L' addizionale è dovuta al Comune di Genivolta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. A decorrere dall'anno 2012 si determinano le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nelle seguenti misure, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività :

a) fino a euro 15.000,00	aliquota 0,3%
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	aliquota 0,4%
c) oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	aliquota 0,5%
d) oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	aliquota 0,7%
e) oltre a euro 75.000,00	aliquota 0,8%

2. Le aliquote di cui al precedente punto 1. si applicano a tutti i redditi assoggettati all' IRPEF e senza alcuna esenzione dal tributo.

ART. 4
VERSAMENTO

1. Il versamento dell' addizionale comunale I.R.P.E.F. è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art.1 , comma 143, della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 5
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ART. 6
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.